

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 luglio 2023, n. 218  
"San Francesco Hospital s.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena Nuova San Francesco S.r.l.").  
**Mantenimento dell'accreditamento per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle attività sanitarie della Casa di Cura "Villa Serena" - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura "Nuova San Francesco" - Viale degli Aviatori n. 125 e degli ambulatori "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.", precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137.**  
**Accreditamento istituzionale per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il nuovo plesso di Foggia in Viale degli Aviatori n. 128.**  
**Conferma dell'accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*), comma 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)";*

- all'art. 24 (*"Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"*), commi 1 e 3, che:

*"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. (...)"*;

- all'art. 26 (*"Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni"*), commi 1, 2 e 3, che:

*"1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.*

*2. Ferma restando l'applicazione della l. 241/1990, l'accreditamento è revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:*

*a) venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 20;*

*b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica normativa;*

*c) violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;*

*d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.*

*2. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento."*;

- all'art. 28 (*"Trasferimento definitivo delle strutture accreditate"*) quanto segue:

*"(...)*

*1. L'accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall'atto che lo concede.*

*2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere)*

dell'allegato al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di sede può essere autorizzato entro il territorio dell'azienda sanitaria locale interessata.

3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio- sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell'articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all'articolo 7, nonché all'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'articolo 8.

5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.

6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento.”;

- all'art. 29 (“Norme transitorie e finali”), comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'art. 28, per la valutazione degli aspetti tecnico -sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”.

Con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato “ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla “San Francesco Hospital S.r.l.”, (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)”, di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle sottoelencate attività sanitarie:

- attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per immagini con l'utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Piano seminterrato del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 - Foggia;
- delle seguenti discipline con posti letto:

<b>Discipline con Posti Letto (p.l.)</b>	<b>Piano nuovo plesso</b>
Cardiologia con 14 p.l.	14 p.l al piano terzo

<i>Chirurgia generale con 18 p.l.</i>	<i>3 p.l. al piano terzo e 15 p.l. al piano primo</i>
<i>Medicina generale con 28 p.l.</i>	<i>17 p.l. al piano terzo e 11 p.l. al piano secondo</i>
<i>Ortopedia e traumatologia con 41 p.l.</i>	<i>18 p.l. al piano terzo e 23 p.l. al piano primo</i>
<i>Recupero e riabilitazione funzionale con 14 p.l. (rectius 15 p.l., n.d.r.)</i>	<i>15 p.l. al piano secondo</i>

- *dei Servizi senza p.l. dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio di Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio Generale di Base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 - Foggia."*

Con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi degli art. 8 e 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

precedentemente erogate presso la sede di Foggia In Via Rosati, 137;

Con Determina Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, la scrivente Sezione ha aggiornato "l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;" ha rettificato la D.D. N. 74 del 10/03/2022, avente ad oggetto: "San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena – Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco – Viale degli Aviatori n. 125." con riferimento "alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina de qua;" ha disposto "ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);" ha disposto "ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020);".

Con Pec del 27/07/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/11353 del 15/09/2022, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.) ha trasmesso nota prot. n. 21/2022 del 25/07/2022, allegando le griglie di autovalutazione per le fasi "CHECK" e "ACT", compilate e sottoscritte, ai sensi del R.R. n. 16/2019, in riferimento alle strutture ospedaliere private, alle strutture private che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e alle strutture private di medicina di laboratorio.

Con nota prot. n. AOO\_183/5601 del 06/04/2023, avente ad oggetto *"San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.")*. *Mantenimento dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della Casa di Cura Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125 e dell'ambulatorio di Cardiologia, Medicina di Laboratorio di base, Microbiologia e Virologia X/PLUS precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137. Accredito istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128. Incarico di verifica dei requisiti ulteriori.*, indirizzata al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di BT e FG ed al Commissario Prefettizio del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"(...)

Con Pec del 18/05/2021, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/8723 del 28/05/2021, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.) ha trasmesso nota prot. n. 24/2021 del 13/05/2021, avente ad oggetto *"Istanza di autorizzazione al trasferimento definitivo in altra sede di struttura sanitaria già autorizzata e accreditata ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede (art. 28, comma 2 della L.R. 9/2017 e s.m.i.)"* rappresentando quanto segue:

"(...)

Premesso che:

- La società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.", avente sede in Foggia alla via Rosati, 137 è già autorizzata all'esercizio con provvedimento n. 4210 rilasciato dal sindaco di Foggia in data 04/11/1992 per l'attività di Medicina di Laboratorio di base e Genetica
- La società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.", è già accreditata con Atto Dirigenziale n. 69 del 09/03/2020 per l'attività di Medicina di Laboratorio di base e Genetica e Microbiologia e virologia (X/Plus)
- Con atto del notaio Daniela Augelletta del 29/09/2020, registrato a Foggia il 2 ottobre 2020 con numero di repertorio n. 14863/1T, la società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. ha ceduto alla società "Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.", il ramo d'azienda relativo alle discipline di Medicina di Laboratorio di base e Genetica e Microbiologia e virologia (X/Plus)
- In data 19/12/2020, con atto notaio Daniela Augelletta, rep. 3093 registrato a Foggia il 21/12/2020 n. 20691 è stata apportata una modifica alla denominazione ed alla sede legale della società Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ora SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l., con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori, 128.
- Con atto prot. n. 140737 in data 29/12/2020, il Comune di Foggia ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Medicina di Laboratorio di base con sezione di Genetica e di Microbiologia e virologia (X/Plus), di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. alla società Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.
- Con istanza prot. n. 45/2020 del 29/12/2020 la società San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.) ha inoltrato istanza a Codesto ufficio per il trasferimento di

*titolarità dell'accreditamento istituzionale (ex art. 24, comma 5 della L.R. 9/2017)*

*Tanto premesso il sottoscritto, con la presente istanza,*

CHIEDE

*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento nella nuova Sede,*

L'AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO NELL'AMBITO DELLO  
STESSO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL'AZIENDA ASL FG

ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 9/2017 E S.M.I.

*dell'Ambulatorio di Medicina di Laboratorio di base con sezione di Genetica e di Microbiologia e virologia (X/Plus), ubicato in Foggia alla via G. Rosati, 137, nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori 128. A tal proposito, si precisa che:*

- *Il trasferimento richiesto nella presente istanza è effettuato nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale ASL FG e dello stesso Comune di Foggia*
- *La nuova sede è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2010*
- *L'autorizzazione al trasferimento definitivo nella nuova sede viene inteso come atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 9/2017."*

(...)

*Con Pec del 17/03/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/5234 del 24/03/2022, è stata trasmessa la nota prot. n. 06/2022 del 17/03/2022 con cui il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." ha chiesto "il mantenimento dell'accreditamento per trasferimento definitivo presso la nuova sede ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. di tutte le attività sanitarie erogate nella Casa di Cura VILLA SERENA, ubicata in FOGGIA al Viale Europa n° 12 e di parte delle attività erogate nella Casa di Cura NUOVA SAN FRANCESCO, ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n° 125, già Autorizzate all'Esercizio e Accreditate Istituzionalmente, nella nuova sede unica ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori n°128.", secondo lo schema dettagliato delle discipline con posti letto, dei servizi senza posti letto e delle attività specialistiche ambulatoriali di seguito riportate:*

"(...)

*1. Discipline con posti letto, presso il nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128:*

<b>Discipline con Posti Letto (p.l.)</b>	<b>Piano nuovo plesso</b>
<i>Cardiologia con 14 p.l.</i>	<i>14 p.l. al piano terzo</i>
<i>Chirurgia generale con 18 p.l.</i>	<i>3 p.l. al piano terzo e 15 p.l. al piano primo</i>
<i>Medicina generale con 28 p.l.</i>	<i>17 p.l. al piano terzo e 11 p.l. al piano secondo</i>
<i>Ortopedia e traumatologia con 41 p.l.</i>	<i>18 p.l. al piano terzo e 23 p.l. al piano primo</i>

Recupero e riabilitazione funzionale con 15 p.l.	15 p.l al piano secondo
--------------------------------------------------	-------------------------

2. Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128.

3. Attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia e dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio.”.

Con la prefata nota prot. n. 06/2022 il legale rappresentante della società “San Francesco Hospital S.r.l.” ha, altresì, richiesto “il contestuale rilascio di accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128, già in possesso di autorizzazione all'esercizio.” ed ha dichiarato che:

“(…)

- la nuova struttura è in possesso di tutti i requisiti minimi e ulteriori strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019 ai fini dell'accreditamento istituzionale delle suddette attività;
- la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato a (...) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 e s.m.i. e art. 5 del DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487.”,

allegandovi copia della seguente documentazione:

- Determina Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 della scrivente Sezione di conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede;
- autorizzazione propedeutica al trasferimento rilasciata dalla scrivente Sezione con nota prot. n. AOO\_183/16559 del 06/11/2020;
- autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e rimodulazione dei posti letto rilasciata dal Comune di Foggia con nota prot. n. 126056 del 20/11/2020;
- segnalazione certificata di agibilità depositata presso il SUAP del Comune di Foggia con prot. n. 1853 del 18/01/2021;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti di accreditamento;
- titoli accademici del Responsabile sanitario;
- copia fotostatica del documento di identità del Legale Rappresentante.

Con Pec del 31/03/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/5811 del 11/04/2022, il Legale Rappresentante della società “San Francesco Hospital S.r.l.” (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl) ha trasmesso nota prot. n. 13/2022 di pari data, avente ad oggetto “ISTANZA DI MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER TRASFERIMENTO DEFINITIVO NELLA NUOVA SEDE, NELL'AMBITO DELLO STESSO DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DELL'ASL FG, DI STRUTTURA SANITARIA GIÀ AUTORIZZATA E ACCREDITATA (art. 28, co. 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.)” rappresentando quanto segue:

“(…)

Premesso che:

- la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 140737 in data 29/12/2020, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Medicina di Laboratorio di Base con sezione di Microbiologia e Virologia (X/Plus), di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l. alla società Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.
- la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 140740 in data 29/12/2020, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Ambulatorio di Cardiologia, di cui all'art. 5 comma 1 punto 1.7.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla società Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l. alla società Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.
- in data 19/12/2020, con atto notaio Daniela Augelletta, rep 3093 registrato a Foggia Il 21/12/2020 n. 20691 è stata apportata una modifica alla denominazione ed alla sede legale della società Case di Cura Riunite Villa Serena e nuova San Francesco S.r.l., ora SAN FRANCESCO HOSPITAL S.r.l., con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori, 128.
- la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l. ha ottenuto dal Comune di Foggia, con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi dell'art. 8 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:
  - Ambulatorio di Cardiologia
  - Medicina di Laboratorio di base
  - Microbiologia e Virologia X/PLUS

precedentemente erogate presso la sede di Foggia In Via Rosati, 137

Tanto premesso il sottoscritto, con la presente istanza,

CHIEDE

IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO PER TRASFERIMENTO  
DEFINITIVO PRESSO LA NUOVA SEDE

ai sensi dell'art. 28, co. 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.  
delle seguenti attività di cui ai punti 1.7.1 e 1.7.2 dell'art. 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137"

all'uopo dichiarando:

"(...)

- Che il trasferimento definitivo nella nuova sede è effettuato nell'ambito dello stesso distretto socio-sanitario dell'azienda sanitaria locale ASL FG e dello stesso Comune di Foggia;
- Che la struttura è autorizzata all'esercizio per trasferimento definitivo delle attività sanitarie con atto n°39932 del 31.03.2022 rilasciato dal Comune di Foggia;
- Che la nuova struttura rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;



- *Che la nuova struttura è In possesso di tutti I requisiti minimi e ulteriori qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza specialistica ambulatoriale, previsti dal R.R. n. 3/2010, dal R.R. n. 9/2018 e dal R.R. n. 16/19;*
- *di accettare il sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;*
- *l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;*
- *la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;*
- *l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante;*
- *il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e Integrativa a tutela dei lavoratori;*
- *Che la direzione sanitaria è affidata al dott. Nicola Ciavarella, nato a ...omissis... il 09.08.1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università di Bologna in data 11.11.1980, in possesso dei requisiti ex art. 12 L.R. 9/2017 s.m.i., e art. 5 DPR 484/97, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487."*

*allegando la seguente documentazione:*

*"(...)*

- *Copia della Segnalazione Certificata di Agibilità depositata presso il SUAP del Comune di Foggia In data 18/01/2021 con prot. n. 1853*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente Il possesso dei requisiti per l'accreditamento, il numero e le qualifiche del personale impiegato nella struttura*
- *Copia dei titoli accademici del Direttore sanitario*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Medicina di Laboratorio di Base con sezione di Microbiologia e Virologia (X/Plus), di cui alla nota prot. n. 140737 rilasciata dal Comune di Foggia in data 29/12/2020*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità dell'attività di Ambulatorio di Cardiologia, di cui alla nota prot. n. 140740 rilasciata in data 29/12/2020 dal Comune di Foggia*
- *Copia dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede, rilasciata dal Comune di Foggia con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva resa da parte del legale rappresentante*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante circa la sussistenza della condizione di accreditamento ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. h) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ossia "il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nel confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e Integrativa a tutela dei lavoratori".*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4 del R.R. n. 16/2019, del possesso dei requisiti di accreditamento limitatamente alla fase di "Plan" e "Do", con le annesse griglie di autovalutazione o attestazione dell'avvenuta trasmissione delle stesse alla competente sezione regionale e al QUOTA. La dichiarazione attesta altresì la sussistenza dei requisiti ulteriori generali e specifici di cui alla sezione A e B.01 (colonna di destra) del R.R. n. 3/2010 e s.m.i., in quanto non abrogati dal citato R.R. n. 16/2019.*
- *Copia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della presente istanza."*

*(...).*

Con Pec del 28/07/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 10134 del 22/08/2022, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", in riscontro alla prescrizione contenuta nella D.D. n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, ha trasmesso copia dell'istanza, con la quale il dr. Nicola Ciavarella, Responsabile Sanitario della Struttura: "chiede di poter continuare l'attività professionale con le funzioni di Direttore Sanitario, non avendo ancora raggiunto i 40 (quaranta) anni di servizio effettivo secondo la normativa vigente in materia di mantenimento in servizio del personale sanitario così come previsto dalla L.R. 9/2017 e s.m.i." e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

"(...)

- di aver accettato l'incarico di Direttore Sanitario a far data dal 8 gennaio 2008;
- di esser in possesso del seguente titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia rilasciato dall'Università degli Studi di Bologna in data 11 novembre 1980
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 DPR 484/97 e art. 12 L.R. 9/17 s.m.i.
- di essere abilitato all'esercizio della professione Il Sessione Anno 1980
- di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia dal 12.12.1980 al numero 2487
- che non vi sono motivi di incompatibilità con il ruolo assunto presso la Struttura San Francesco Hospital ai sensi del comma 7 articolo 4 della Legge n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i.
- di aver iniziato l'attività lavorativa il 16.3.1981 e proseguita fino al 9.8.2020 (39 anni di servizio)
- di aver ricevuto dall'Azienda parere favorevole al prosieguo dell'attività in data 15.6.2020
- ovvero che non vi sono incompatibilità previste dalle vigenti leggi in materia di lavoro nel settore privato sanitario e socio-sanitario nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL."

(...).

Premesso quanto precede; atteso che:

- con nota prot. n. AOO\_183/8631 del 26/05/2021 la scrivente Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL FG al fine di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione all'esercizio anche delle attività di specialistica ambulatoriale non oggetto di trasferimento di Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco), tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, e di verificare il possesso dei requisiti del Laboratorio generale di base oggetto di trasferimento da Viale degli Aviatori n. 125 al viale degli Aviatori n. 128;
- con nota prot. n. 6539 del 20/01/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/1425 del 28/01/2022, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL FG ha confermato "la permanenza dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento", tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, ed ha espresso "parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128" inter alia dei Servizi senza posti letto, comprensivi del Laboratorio Generale di Base;
- con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato "ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla "San Francesco Hospital S.r.l.", (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)", di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle sottoelencate attività sanitarie: (omissis)."
- con nota prot. n. 39932 in data 31.03.2022, la società San Francesco Hospital S.r.l., già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l., ha ottenuto dal Comune di Foggia, l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nella nuova sede ubicata in Foggia al Viale degli Aviatori, 128, ai sensi dell'art. 8 e art. 17 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della DGR n. 142/2018 delle seguenti attività

- specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:(omissis);*
- Con Determina Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, la scrivente Sezione ha aggiornato *“l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.” in “San Francesco Hospital S.r.l.” e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia;”*, ha rettificato la D.D. N. 74 del 10/03/2022, avente ad oggetto: *“San Francesco Hospital S.r.l. (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco). Conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della CdC Villa Serena – Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della CdC Nuova San Francesco – Viale degli Aviatori n. 125.”* con riferimento *“alla data di nascita del Dott. Nicola Ciavarella, in qualità di Responsabile Sanitario, la quale corrisponde alla data del 09/08/1953 anziché a quella del 09/08/1955, erroneamente riportata nella Determina de qua;”*, ha disposto *“ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale laboratorio generale di base, autorizzata ad erogare prestazioni X/Plus afferenti alla Microbiologia e Virologia con D.D. della scrivente Sezione n. 69 del 09/03/2020, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società “Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l.” alla società “San Francesco Hospital S.r.l.”, con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140737 del 29/12/2020);”*, ha disposto *“ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura privata accreditata ex lege quale ambulatorio di Cardiologia, ubicata in Foggia alla via G. Rosati n. 137, dalla società “Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l.” alla società “San Francesco Hospital S.r.l.”, con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui al prot. n. 140740 del 29/12/2020).”*.

In relazione all'istanza dell'accreditamento istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC), atteso che:

- *l'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. u) della L.R. n. 1 del 19/02/2008, ha stabilito che “Fino al completamento degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 796, lett. u) della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi gli accreditamenti di strutture private non accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con finanziamenti pubblici (...);”*
- *l'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017, in vigore dal 2 maggio 2017, prevede che “Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”;*

considerato che:

- *la Casa di Cura “San Francesco Hospital S.r.l.” (già “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.”) con sede in Foggia in Viale degli Aviatori n. 128 risulta accreditata istituzionalmente, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per diverse branche specialistiche ambulatoriali per utenti esterni, tra cui l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo delle grandi macchine;*
- *con Determinazione Dirigenziale n. 234 del 08/08/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., al rilascio della*

verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia per l'installazione di una grande macchina TAC presso la struttura "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl" sita nel Comune di Foggia in Viale Europa 12;

- con Determinazione Dirigenziale n. 244 del 30/09/2014 il medesimo Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria ha rilasciato, "ai sensi della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., alla società "Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l." con sede legale in Foggia al Viale Europa n. 12, nella persona del Legale Rappresentante Dott. Silvio De Pascale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di diagnostica per immagini con utilizzo di un'apparecchiatura TAC mod. Aquilion CLX 64 collocata presso l'Unità di Radiologia/ambulatorio di diagnostica per immagini della "Casa di Cura Villa Serena" sita in Foggia al Viale Europa n. 12" con la precisazione, inter alia, che "allo stato vigente la sospensione dei nuovi accreditamenti di cui all'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, la società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.", già accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini, non può essere accreditata per la branca specialistica ambulatoriale esterna di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – TAC";
- con Determinazione Dirigenziale n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato alla società "San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.") con sede in Foggia la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 delle ivi elencate attività sanitarie, tra cui l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il Piano seminterrato del plesso di Viale degli Aviatori n. 128 in Foggia;

si rileva che:

- la Casa di Cura "San Francesco Hospital S.r.l." (già "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.") nella sede di Foggia al Viale degli Aviatori n. 128 può essere accreditata per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, in quanto in relazione a detta attività sussistono le condizioni richieste dal citato art. 24, comma 1 (possessione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 della verifica di compatibilità al fabbisogno e dell'autorizzazione regionale all'esercizio), le quali consentono di superare la sospensione degli accreditamenti prevista dal sopra riportato art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007;
- pertanto, l'apparecchiatura TAC mod. Aquilion CLX 64 collocata presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia sito in Viale degli Aviatori n. 128 si considera accreditabile in applicazione dell'eccezione al regime di sospensione dei nuovi accreditamenti introdotta dall'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017.

Posto quanto sopra;

atteso che la Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- all'art. 24 ("Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti"), commi 1 e 3, che:  
“(omissis).”;
- all'art. 26 ("Revoca e sospensione dell'accREDITAMENTO. Sanzioni"), comma 1, che:  
“(omissis).”;
- all'art. 28 ("Trasferimento definitivo delle strutture accreditate") quanto segue:  
“(omissis).”;
- all'art. 29 ("Norme transitorie e finali"), comma 9 che: “(omissis).”;

considerato che:

- il R.R. n. 3 del 19 febbraio 2018 (allo stato, abrogato), ad oggetto "Approvazione – Regolamento regionale: "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.", aveva previsto alla "TABELLA C\_BIS", per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, i seguenti posti letto accreditati: (omissis);
- con DD.DD. n. 14 del 10/02/2012 e n. 184 del 03/12/2014 le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco sono state autorizzate all'erogazione di prestazioni di Day Service nell'ambito delle discipline di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale ed Ortopedia e Traumatologia;
- i successivi RR.RR. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto "Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016- 2017", e n. 14 del 20 agosto 2020, ad oggetto "Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica ed integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019", hanno confermato per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, la distribuzione delle Discipline/posti letto e dei Servizi senza posti letto già approvata con il R.R. n. 3/2018;

preso atto del verbale di assemblea straordinaria, redatto dal notaio Daniela Augelletta e registrato a Foggia il 21/12/2020 al n. 20691/IT, con cui è stato deliberato di trasferire la sede legale della società "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." da Viale Europa n. 12 a Viale degli Aviatori n. 128 e di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale con riferimento alla variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." a "San Francesco Hospital S.r.l.";

con la presente si invita:

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della Casa di Cura San Francesco Hospital, in Foggia al Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, al fine di verificare il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (con particolare riferimento ai requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento per le strutture ospedaliere, per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e per le strutture di medicina di laboratorio) relativi, anche alla fasi "Do", "Check" ed "Act", sulla base delle griglie di autovalutazione:
  - ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 9, per l'accreditamento istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
  - ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'accertamento della permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;
  - ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
  - ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle discipline con posti letto di:

- *Cardiologia (cod. 8) 12 p.l.*
  - *Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.*
  - *Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.*
  - *Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.*
  - *Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.*
- *ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, per il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 co. 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:*
    - *Ambulatorio di Cardiologia*
    - *Medicina di Laboratorio di base*
    - *Microbiologia e Virologia X/PLUS.*

(...):”;

Con nota prot. n. AOO\_183/8074 del 26/05/2023, trasmessa con Pec in pari data, avente ad oggetto “*San Francesco Hospital s.r.l.*”. *Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza. Integrazione.*”, indirizzata al Legale Rappresentante della San Francesco Hospital s.r.l., al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG, Al Direttore della Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“*Con nota prot. n. AOO\_183\_7590 del 15/05/2023, trasmessa con Pec in data 17/05/2023, avente ad oggetto “San Francesco Hospital s.r.l.”. Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza.*”, indirizzata al Legale Rappresentante della San Francesco Hospital s.r.l., al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG, Al Direttore Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“*Con Determinazione Dirigenziale n. 255 del 26/07/2007 dell'Assessorato alle Politiche della Salute – Settore Programmazione e Gestione Sanitaria è stata accreditata istituzionalmente per complessivi n. 104 p.l. la Casa di Cura di titolarità della società “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl”, con sede legale in Foggia al viale Europa n. 12 (rinveniente dalla fusione per incorporazione della società “Nuova Clinica San Francesco S.r.l.” nella società “Casa di Cura Villa Serena s.r.l.”) e, contestualmente, la medesima Casa di Cura è stata attribuita nella fascia “B” di cui al D.M. 30/06/75.*

Con Determinazione Dirigenziale n. 256 del 18/07/2022, prot. n. 9593 del 26/07/2022, indirizzata al Legale Rappresentante della società “*San Francesco Hospital s.r.l.*”, al Direttore Generale ASL FG, al Dirigente U.O.G.R.C. ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG ed al Sindaco del comune di Foggia la scrivente Sezione:

- *(omissis)*”.

Con Pec del 17/03/2023, è stata trasmessa nota n. 3/2023 del 03/02/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/4890 del 20/03/2023, con la quale il Legale Rappresentante della società “*San Francesco Hospital s.r.l.*” ha chiesto “*di variare sul sistema Edotto la partita iva delle società “Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.” e “Centro di Cardiologia Clinica e strumentale s.r.l.”, mantenendone i relativi codici Edotto con la seguente partita iva 00368500716 relativa alla San Francesco Hospital s.r.l., società che ha acquisito i rami di azienda delle due società su elencate e con cui la Regione Puglia con determina dirigenziale n. 256 del 18/07/2022 ha sancito l'acquisizione autorizzandone l'esercizio e trasferendo il relativo accreditamento in capo alla Società “San Francesco Hospital s.r.l.”.*”.

Posto quanto sopra, considerato che:

- sono state completate le attività in capo alla scrivente Sezione inerenti al trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale dalle strutture private, accreditate ex lege, "Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale S.r.l." e "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali S.r.l." alla società "San Francesco Hospital S.r.l.", con decorrenza dal 29/12/2020, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio (autorizzazioni all'esercizio per trasferimento di titolarità del Comune di Foggia di cui ai prott. n. 140740 del 29/12/2020 e n. 140737 del 29/12/2020), giusta D.D. n. 256 del 18/07/2022;
- è stata aggiornata l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per variazione della ragione sociale da "Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l." in "San Francesco Hospital S.r.l." e per trasferimento della sede legale dal Viale Europa n. 12 al Viale degli Aviatori n. 128 del Comune di Foggia, giusta D.D. n. 256 del 18/07/2022;
- ad oggi, come competenza ASL, la scrivente Sezione non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte degli Uffici preposti dell'ASL FG circa la chiusura delle prestazioni delle strutture sanitarie, censite in EDOTTO come segue:

codice id. regionale	Denominazione	Accreditamento attivo	Contratto attivo
820672	Nuova Clinica San Francesco s.r.l.	SI	SI
820632	Villa Serena s.r.l.	SI	SI
820639	Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.	SI	SI
820671	Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.	SI	SI
969325	CdC Riunite Villa Serena - San Francesco s.r.l.	NO	NO

**Tabella 1**

Questa inadempienza ha comportato l'alterazione del flusso informativo ed il mancato censimento della "San Francesco Hospital s.r.l.", come struttura privata accreditata, nel sistema informativo sanitario regionale EDOTTO;

- con nota prot n. AOO\_181/3551/APS 1 dell'11/10/2013, il Dirigente del Servizio "Accreditamento e programmazione Sanitaria" ha rappresentato che "con l'avvio del nuovo sistema informativo regionale Edotto, la chiave univoca di identificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie gestite dallo stesso è diventata il codice identificativo regionale e non più il numero di partita Iva (...);"

per tutto quanto sopra, **la scrivente Sezione:**

- comunica al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital s.r.l.", **che la richiesta di variazione della partita iva** delle società "Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l." e "Centro di Cardiologia Clinica e strumentale s.r.l." con la seguente partita iva 00368500716 relativa alla San Francesco Hospital s.r.l., società che ha acquisito i rami di azienda, mantenendone i relativi codici Edotto, **deve considerarsi improcedibile;**
- invita il Direttore Generale ASL FG, il Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG ed il Direttore U.O.S.E. ASL FG **a comunicare - entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente nota - la chiusura delle prestazioni relative alle seguenti strutture, censite in EDOTTO come segue:**

codice id. regionale	Denominazione	Accreditamento attivo	Contratto attivo
820672	Nuova Clinica San Francesco s.r.l.	SI	SI

820632	Villa Serena s.r.l.	SI	SI
820639	Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali s.r.l.	SI	SI
820671	Centro di Cardiologia Clinica e Strumentale s.r.l.	SI	SI
969325	CdC Riunite Villa Serena – San Francesco s.r.l.	NO	NO

Tabella 2

(...)"

Posto quanto innanzi, la scrivente Sezione chiarisce che **“(...) la chiusura delle prestazioni (...)”** relativa alle strutture, attualmente censite in EDOTTO, **debba intendersi esclusivamente come chiusura delle posizioni delle stesse e non come chiusura delle SDO/SDA, così da evitare duplicazioni e sovrapposizioni, in termini di rendicontazione, contabilità e gestione delle degenze in corso.”**

Con Pec del 29/05/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 42348/23 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183\_8199 del 30/05/2023, avente ad oggetto **““SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L.” (GIÀ “CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.R.L.”). MANTENIMENTO DELL’ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 28 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I., PER TRASFERIMENTO NELL’AMBITO DEL COMUNE DI FOGGIA, NELLA NUOVA SEDE DI VIALE DEGLI AVIATORI N. 128, DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLA CASA DI CURA VILLA SERENA - VIALE EUROPA N. 12 E DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DELLA CASA DI CURA NUOVA SAN FRANCESCO - VIALE DEGLI AVIATORI N. 125 E DELL’ AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA, MEDICINA DI LABORATORIO DI BASE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA X/PLUS PRECEDENTEMENTE EROGATE PRESSO LA SEDE DI FOGGIA IN VIA ROSATI, 137. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DELLE GRANDI MACCHINE – N. 1 TAC, PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL NUOVO PLESSO DI FOGGIA – VIALE DEGLI AVIATORI N. 128. INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI ULTERIORI. – INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023”** Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha rappresentato quanto segue:

“(...)”

*Come da incarico di cui all’oggetto, questo Nucleo, ha esaminato la documentazione inerente i requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. 03/2005 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. 16/2019) ed al R.R. 16/2019 (con particolare riferimento ai requisiti previsti dai Manuali di Accreditamento per le strutture ospedaliere, per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e per le strutture di medicina di laboratorio) relativi anche alla fase “Do”, “Check” ed “Act”.*

*Tutto ciò premesso, a conclusione del procedimento:*

- *Valutata la documentazione trasmessa in data 26.04.2023, 02.05.2023, 15.05.2023 e 24.05.2023 da Legale Rappresentante della Struttura ed acquisita agli atti di questo Ufficio;*
- *Vista la documentazione inerente il R.R. 03/2005 e s.m.i. e l’elenco del personale trasmesso dal legale rappresentante, dai quali si riscontra che non è soddisfatto quanto previsto al punto A.01.03, ossia “(...) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: (...) per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;”, mentre tra il personale è stato individuato personale medico con età superiore ai settanta anni;*
- *Acquisita la comunicazione del Legale Rappresentante con la quale si precisa che l’attuale sede della Casa di Cura San Francesco Hospital è Viale degli Aviatori, 128 – Foggia (si veda allegato 1);*



- *Acquisita la lettera trasmessa dal Legale Rappresentante del Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali srl di Foggia, successivamente acquisita dalla San Francesco Hospital srl, al Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, con la quale veniva precisato che per mero errore non sono state indicate, in aggiunta alla Genetica Medica, le Sezioni Specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, le quali non risultano incluse nell'incarico indicato in oggetto (si veda allegato 2);*
- *Visto l'esito della verifica delle griglie di autovalutazione attestante il possesso dei requisiti ulteriori generali e specifici, previsti dai manuali di accreditamenti, limitatamente alle fasi "Do", "Check" ed "Act", con esito favorevole;*
- *Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 10.05.2023;*

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza e fatte salve diverse valutazioni dell'organo regionale, per il rilascio in favore della **CASA DI CURA "SAN FRANCESCO HOSPITAL"**, di:

1. ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **accredito istituzionale dell'attività diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC);**
2. ai sensi dell'art. 26, comma 1 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **permanenza dei requisiti previsti per l'accredito istituzionale delle attività specialistiche ambulatoriali non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia Generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatra, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla Sez. C.02 del R.R. 03/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;**
3. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accredito dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, di Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base) e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service;**
4. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accredito delle discipline con posti letto:**
  - a. **Cardiologia (cod. 08) 12 p.l.**
  - b. **Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.**
  - c. **Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.**
  - d. **Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.**
  - e. **Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.**
5. ai sensi dell'art. 28, comma 6 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. 09/2017, **mantenimento dell'accredito per le attività di specialistica ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1. e 1.7.2. della L.R. 09/2017 e s.m.i.:**
  - a. **Ambulatorio di Cardiologia**
  - b. **Medicina di Laboratorio di base**
  - c. **Microbiologia e Virologia X/Plus;**

**con la prescrizione** di implementare il requisito organizzativo al fine di soddisfare quanto previsto dal punto A.01.03 del R.R. 03/2005 e s.m.i.

Denominazione	<b>CASA DI CURA SAN FRANCESCO HOSPITAL</b>
Titolare	<b>SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L.</b>
Legale rappresentante	<b>DE PASCALE SILVIO</b>

Sede Legale	VIALE DEGLI AVIATORI, 128 - FOGGIA
Sede operativa	VIALE DEGLI AVIATORI, 128 - FOGGIA
Attività	CASA DI CURA
Ricettività	SI VEDANO I PUNTI 1., 2., 3., 4. E 5. PRECEDENTEMENTE RIPORTATI
Natura giuridica	PRIVATA
C.C.N.L. applicato	***

Direttore Sanitario della struttura, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 09/2017:

<b>DR. NICOLA CIAVARELLA</b>	
Nato / il	...omissis... – 09.08.1953
residenza	...omissis...
laurea	MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA' BOLOGNA – 11.11.1980
abilitazione	MEDICINA E CHIRURGIA – UNIVERSITA' BOLOGNA – 1980/2
Iscrizione albo/ordine	FOGGIA - N. 2487 – 12.12.1980

La struttura in oggetto, risulta essere organizzata come da schema riepilogativo di seguito riportato

<b>CASA DI CURA SAN FRANCESCO HOSPITAL</b>					
<b>SERVIZI SENZA POSTI LETTO</b>					
<b>DISCIPLINA - REPARTO O UNITA' FUNZIONALE</b>	<b>UBICAZIONE (ALA)</b>	<b>RESPONSABILE CLINICHE</b>	<b>ATTIVITA'</b>		
Direzione sanitaria di presidio	1 (ala vecchia) 2 (ala vecchia)	Dr. Nicola Ciavarella			
Radiologia	-1 (ala vecchia) 0 (ala vecchia)	Dr.ssa Giuseppina Miscio			
Laboratorio Analisi	-1 (ala vecchia)	Dr.ssa Giovanna Genua			
Sett. Specializzato Microbiologia e Virologia	-1 (ala vecchia)	Dr. Antonio Gelato			
Sett. Specializzato X/Plus	-1 (ala vecchia)	Dr.ssa Fedora Schinco			
Ambulatorio Cardiologia	0 (ala vecchia) 2 (ala vecchia)	Dr.ssa Rosaria Russo			
Ambulatorio Chirurgia Generale	0 (ala vecchia)	...omissis...			
Ambulatorio Medicina Fisica e Riabilitativa	2 (ala vecchia)	Dr. Michele Rendina			
Ambulatorio Ortopedia e Traumatologia	0 (ala vecchia)	Dr. Luciano Limonciello			
Ambulatorio Otorinolaringoiatra	0 (ala vecchia)	...omissis...			
Ambulatorio Urologia	0 (ala vecchia) 2 (ala vecchia)	...omissis...			
Ambulatorio Anestesia	0 (ala vecchia)	Dr. Pietro Olivelli			
<b>SERVIZI DI RICOVERO</b>					
<b>DISCIPLINA REPARTO O UNITA' FUNZIONALE</b>	<b>TOTALE P.L. OGGETTO DI ACCREDITAMENTO</b>	<b>UBICAZIONE (ALA)</b>	<b>NR. DI STANZE</b>	<b>RESPONSABILE ATTIVITA' CLINICHE</b>	

Cardiologia	12	2 (ala vecchia)	6	Dr. Emilio Franciolini
Chirurgia Generale	15	1 (ala vecchia)	8	...omissis...
Medicina Generale	11	2 (ala vecchia)	6	Dr.ssa Rosaria Russo
	14	3 (ala vecchia)	7	
Ortopedia e Traumatologia	23	1 (ala vecchia)	12	Dr. Luciano Limonciello
	13	3 (ala vecchia)	7	
Recupero e Riab. Funzionale	15	2 (ala vecchia)	8	Dr.ssa Alessia Russo
<b>TOTALE P.L.</b>	<b>103</b>			

(...)"

Con Pec del 01/06/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/8593 del 07/06/2023, è stata trasmessa nota di pari data, avente ad oggetto: "Riscontro vs comunicazioni (Oggetto: "San Francesco Hospital s.r.l.". Trasferimento di titolarità dell'accreditamento istituzionale. Riscontro e sollecito adempimenti di competenza).", con la quale il Direttore della Struttura Complessa Statistica ed Epidemiologia ASL FG ha rappresentato quanto segue:

"(...) si inviano le variazioni delle posizioni relative alla "San Francesco Hospital s.r.l." (attività di ricovero, attività ambulatoriale).

Come concordato, si è proceduto alla chiusura al 31/05/2023 delle seguenti posizioni:

- Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – Casa di cura
- Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco – Ambulatorio e laboratorio
- Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali – Ambulatorio e laboratorio
- Centro Cardiologia Clinica e Strumentale - Ambulatorio e laboratorio

ed all'apertura al 1 giugno 2023 delle seguenti posizioni:

- San Francesco Hospital s.r.l. – Casa di cura
- San Francesco Hospital s.r.l. – Ambulatorio e laboratorio

Si allega tabella sinottica.

Apertura 1 giugno 2023

Apertura	Denominazione	Indirizzo	Partita IVA	Tipo struttura	di	Codice NSIS	Codice Edotto	Tipo di assistenza erogata
01/06/2023	San Francesco Hospital s.r.l.	Foggia Viale degli Aviatori, 128	00368500716	Casa cura	di	160182		Ospedaliera
01/06/2023	San Francesco Hospital s.r.l.	Foggia Viale degli Aviatori, 128	00368500716	Ambulatorio e laboratorio		075094		S01 – S02 – S03

Chiusura 31 maggio 2023

<b>Chiusura</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Tipo di struttura</b>	<b>Codice NSIS</b>	<b>Codice Edotto</b>	<b>Tipo di assistenza erogata</b>
31/05/2023	Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco	Casa di cura	160181	969325	Ospedaliera
31/05/2023	Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco	Ambulatorio e laboratorio	075093	820632	S01 – S02 – S03
31/05/2023	Centro di Ricerche Cliniche ed Ormonali	Ambulatorio e laboratorio	075158	820639	S03
31/05/2023	Centro Cardiologia Clinica e Strumentale	Ambulatorio e laboratorio	819849	820671	S01

(...).”.

Con Pec del 22/06/2023, è stata trasmessa nota n. prot. AOO\_183/9277 di pari data, avente ad oggetto: ““San Francesco Hospital S.r.l.” (già “Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.”). *Mantenimento dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per trasferimento nell’ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle attività sanitarie della Casa di Cura Villa Serena - Viale Europa n. 12 e di parte delle attività della Casa di Cura Nuova San Francesco - Viale degli Aviatori n. 125 e dell’ ambulatorio di Cardiologia, Medicina di Laboratorio di base, Microbiologia e Virologia X/PLUS precedentemente erogate presso la sede di Foggia in Via Rosati, 137. Accreditamento istituzionale per le attività specialistiche ambulatoriali di Diagnostica per Immagini con utilizzo delle grandi macchine – n. 1 TAC, presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128. Incarico di verifica dei requisiti ulteriori. INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023”. RISCANTRO.*”, indirizzata al Legale Rappresentante della società “San Francesco Hospital s.r.l.”, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. di BT e FG ed al Commissario Prefettizio del comune di Foggia, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“(...

considerato che:

- nel parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL BT, giusta nota prot. n. 42348/23 del 29/05/2023, si rileva “(...) la prescrizione di implementare il requisito organizzativo al fine di soddisfare quanto previsto dal punto A.01.03 del R.R. 03/2005 e s.m.i.” e che “(...) non è soddisfatto quanto previsto al punto A.01.03, ossia “(...) In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: (...) per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;”, mentre tra il personale è stato individuato personale medico con età superiore ai settanta anni”;
- la sez. A.01.03.01 “Gestione Risorse Umane / Fabbisogno” del R.R. 3/2010 stabilisce, ai fini dell’accreditamento, che il fabbisogno di personale deve essere garantito, tra l’altro, “(...
- in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario di personale)
- per posizione funzionale;
- per qualifica;
- per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario;
- nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali.”;

- con nota prot. n. A00/151/13815 del 13/12/2011 il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica (PAOS) Ufficio 3, interpellato dall'Organizzazione Sindacale SI.RE.F. in ordine alle tipologie contrattuali del personale in organico alle strutture private accreditate e la loro valenza ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio previsto dalla DGR n. 1500/2010, ha precisato che "la stessa griglia allegata alla DGR 1500/2010, nella sezione "Personale", ai fini dell'attribuzione del punteggio, riporta quali elementi di valutazione: i dipendenti a tempo indeterminato o collaborazione libero professionale con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per quanto sopra esplicitato, appare del tutto evidente, che a parte i "rapporti di consulenza", che rappresentano un quid pluris, e non influiscono sulla dotazione organica, tutti gli altri rapporti concorrono a determinare la dotazione organica con l'accorgimento che i rapporti part-time devono essere rapportati a 36 ore per il personale del comparto (infermieri, tecnici, OSS) ed a 38 ore per il personale della dirigenza medica e sanitaria";
- con nota prot. A00/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS - Ufficio 3 ha ulteriormente chiarito che per personale, ai fini dell'accREDITAMENTO, s'intende:

"(...)

- personale dipendente a tempo indeterminato;
- personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;
- collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto di durata almeno annuale. Per le collaborazioni di lavoro parasubordinato a progetto, tale proposta sindacale non potrà essere ratificata in quanto trattasi di una tipologia di contratto nel quale non è previsto alcun debito orario e quindi inconferente (...);

considerato, altresì, che l'articolo 5-bis "Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come poi modificato dall'articolo 30-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede al comma 2 "Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età.", per cui si rileva la non superabilità del settantesimo anno di età;

premesso che:

- le strutture private accreditate, con riferimento ai limiti di età del proprio personale, soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche, con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie;
- con la prefata circolare prot. n. A00/151/13815 del 13/12/2011 è stato consentito alle strutture accreditate di utilizzare figure professionali con rapporto di lavoro diverso dalla dipendenza e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, da considerarsi però esclusivamente in aggiunta al personale utile al soddisfacimento dei requisiti organizzativi previsti per l'accREDITAMENTO;
- in analogia, il personale che supera i limiti di età corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario è sempre stato considerato un "quid pluris" che non influisce sulla dotazione organica necessaria ai fini dell'accREDITAMENTO;

**la scrivente Sezione chiede al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di chiarire e completare il parere espresso**, giusta nota prot. n. 42348/23 del 29/05/2023, **precisando:**

- **per ogni figura professionale, che supera il limite d'età dei 70 anni, l'Unità Operativa nella quale risulta incardinata ed il ruolo ivi ricoperto;**

- **quanti e quali delle suddette figure professionali, che superano il limite d'età dei 70 anni, sono funzionali al possesso dei requisiti organizzativi necessari all'accreditamento.**

**Infine e non per ultimo, occorre porre particolare attenzione alla figura del Direttore Sanitario prossimo al compimento dei limiti d'età (data di nascita 09/08/1953).**

(...):”.

Con Pec del 30/06/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 51766/23 di pari data, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183\_8199 del 30/05/2023, avente ad oggetto ““SAN FRANCESCO HOSPITAL S.R.L.” (GIÀ “CASE DI CURA RIUNITE VILLA SERENA E NUOVA SAN FRANCESCO S.R.L.”). MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 28 DELLA L.R. N. 9/2017 E S.M.I., PER TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DEL COMUNE DI FOGGIA, NELLA NUOVA SEDE DI VIALE DEGLI AVIATORI N. 128, DELLE ATTIVITÀ SANITARIE DELLA CASA DI CURA VILLA SERENA - VIALE EUROPA N. 12 E DI PARTE DELLE ATTIVITÀ DELLA CASA DI CURA NUOVA SAN FRANCESCO - VIALE DEGLI AVIATORI N. 125 E DELL' AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA, MEDICINA DI LABORATORIO DI BASE, MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA X/PLUS PRECEDENTEMENTE EROGATE PRESSO LA SEDE DI FOGGIA IN VIA ROSATI, 137. ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON UTILIZZO DELLE GRANDI MACCHINE – N. 1 TAC, PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DEL NUOVO PLESSO DI FOGGIA – VIALE DEGLI AVIATORI N. 128. INCARICO DI VERIFICA DEI REQUISITI ULTERIORI. – INCARICO REGIONE PUGLIA PROT. NR. 5601 DEL 06.04.2023” Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha rappresentato quanto segue:

“(…)

Pertanto, per quanto richiesto, si relaziona quanto segue.

Nella tabella sottostante è riportato l'elenco del personale medico che supera il limite d'età dei 70 anni, l'Unità Operativa nella quale risulta incardinata ed il ruolo ivi ricoperto

Nominativo	Data di nascita	U.O.	Ruolo
...omissis...	...omissis...	Cardiologia Ambulatoriale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Chirurgia Generale	Medico
		Ambulatorio Urologia	Medico
		Reparto Chirurgia Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Chirurgia Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Chirurgia Generale	Responsabile attività
		Ambulatorio Urologia	Responsabile attività
		Reparto Chirurgia Generale	Responsabile attività
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Anestesia	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Ortopedia	Medico

...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Medicina Fisica E Riabilitativa	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Cardiologia Ambulatoriale	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Ortopedia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Medicina Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Ortopedia	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Chirurgia Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Urologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Chirurgia Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Cardiologia	Medico
...omissis...	...omissis...	Reparto Medicina Generale	Medico
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Otorinolaringoiatra	Responsabile attività

Del suddetto personale medico, che supera il limite di d'età dei 70 anni, sono funzionali al possesso dei requisiti organizzativi necessari all'accreditamento:

...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Chirurgia Generale	Responsabile attività
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Urologia	Responsabile attività
...omissis...	...omissis...	Reparto Chirurgia Generale	Responsabile attività
...omissis...	...omissis...	Ambulatorio Otorinolaringoiatra	Responsabile attività

Si precisa che:

- il Dr. ...omissis... è responsabile delle attività elencate e che nei suddetti ambulatori/reparto sono presenti altri medici, i quali superano il limite d'età dei 70 anni;
- Il Dr. ...omissis... ..omissis... dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra.

Infine si specifica che il Direttore Sanitario, alla data odierna, possiede il requisito anagrafico per ricoprire tale incarico.

Per quanto sopra esplicitato, fatte salve diverse valutazioni dell'organo regionale, preso atto delle circolari prot. n. 3078 del 06.02.2023 e n. 4397 del 09.03.2023, si conferma il **GIUDIZIO FAVOREVOLE** già espresso con nota prot. n. 42348/23 del 29.05.2023 con la prescrizione, fatte salve diverse indicazioni che fornirà il Ministero

di cui sarà data opportuna pubblicità notizia, che venga individuato entro e non oltre il 30/09/2023, un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria, la Responsabilità dell'Ambulatorio Chirurgia Generale, Ambulatorio di Urologia, Reparto Chirurgia Generale e Ambulatorio otorinolaringoiatra.

(...).”.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

posto che:

- con nota prot. n. AOO\_183/8631 del 26/05/2021 la scrivente Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione ASL FG al fine di accertare la permanenza dei requisiti di autorizzazione all'esercizio anche delle attività di specialistica ambulatoriale non oggetto di trasferimento di Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco), tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, e di verificare il possesso dei requisiti del Laboratorio generale di base oggetto di trasferimento da Viale degli Aviatori n. 125 al viale degli Aviatori n. 128;
- con nota prot. n. 6539 del 20/01/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO\_183/1425 del 28/01/2022, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL FG ha confermato *“la permanenza dei requisiti minimi generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività specialistiche ambulatoriali del plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 125 (ex Nuova San Francesco) al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento”*, tra cui l'ambulatorio di Cardiologia, ed ha espresso *“parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128”* inter alia dei Servizi senza posti letto, comprensivi del Laboratorio Generale di Base;
- Con D.D. n. 74 del 10/03/2022 la scrivente Sezione ha rilasciato *“ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla “San Francesco Hospital S.r.l.”, (già Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.)”, di cui il Legale rappresentante è il Dott. Silvio De Pascale ed il cui Responsabile sanitario è il Dott. Nicola Ciavarella, nato il 09/08/1955, iscritto all'albo della Provincia di Foggia dei Medici Chirurghi, con sede legale in Foggia al Viale degli Aviatori n. 128, la conferma/aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, nell'ambito del Comune di Foggia, nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128 (...).”*;

considerato che:

- con D.D. 255 del 26/07/2007 è stato riconosciuto l'accreditamento delle seguenti discipline/posti letto delle Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco s.r.l.:
  - Ostetricia e Ginecologia (cod. 37) n. 16 p.l.
  - Cardiologia (cod. 08) n. 6 p.l.
  - Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) n. 30 p.l.
  - Recupero e riab. Funzionale (cod. 56) n. 10 p.l.
  - Medicina Generale (cod. 66) n. 16 p.l.
  - Chirurgia generale (cod. 09) n. 16 p.l.
  - Otorinolaringoiatria (cod. 38) n. 10 p.l.,

per un totale di n. 104 posti letto;

- la D.G.R. n. 53 del 23/01/2018, ad oggetto *“Approvazione – Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016- 2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.”*, ha previsto per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco le seguenti discipline/posti letto:



- Cardiologia (cod. 08) 12 p.l. accreditati - 2 p.l. autorizzati
- Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l. accreditati - 3 p.l. autorizzati
- Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l. accreditati - 3 p.l. autorizzati
- Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l. accreditati - 5 p.l. autorizzati
- Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l. accreditati,

per un totale di n. 116 posti letto, di cui n. 103 p.l. accreditati e n. 13 p.l. solo autorizzati;

- il R.R. n. 3 del 19 febbraio 2018 (allo stato, abrogato), ad oggetto *“Approvazione – Regolamento regionale: “Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017.”, aveva previsto alla “TABELLA C\_BIS”, per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, i seguenti posti letto accreditati:*
  - Cardiologia (cod. 08) 12 p.l.
  - Chirurgia Generale (cod. 09) 15 p.l.
  - Medicina Generale (cod. 26) 25 p.l.
  - Ortopedia e Traumatologia (cod. 36) 36 p.l.
  - Recupero e Riab. Funzionale (cod. 56) 15 p.l.

per un totale di n. 103 posti letto,  
e i seguenti Servizi senza posti letto:

- Anestesia
  - Direzione Sanitaria di Presidio
  - Laboratorio di Analisi
  - Radiologia;
- con DD.DD. n. 14 del 10/02/2012 e n. 184 del 03/12/2014 le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco sono state autorizzate all'erogazione di prestazioni di Day Service nell'ambito delle discipline di Medicina Generale, Cardiologia, Chirurgia Generale ed Ortopedia e Traumatologia;
  - i successivi RR.RR. n. 23 del 22 novembre 2019, ad oggetto *“Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n° 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017”*, e n. 14 del 20 agosto 2020, ad oggetto *“Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica ed integrazione del Regolamento regionale n. 23/2019”*, hanno confermato per le Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, la distribuzione delle Discipline/posti letto e dei Servizi senza posti letto già approvata con il R.R. n. 3/2018;

considerato, altresì, che:

- nella prefata nota prot. n. 51766/23 del 30/06/2023 è acclarato che hanno superato il limite d'età dei 70 anni: il dr. *...omissis...*, responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale ed il dr. *...omissis...*, responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra. Di conseguenza la Struttura risulta attualmente in una condizione di carenza dei requisiti organizzativi;
- il Direttore Sanitario della Struttura, nato il 09/08/1953, così come riportato nella prefata D.D. n. 256 del 18/07/2022, è prossimo al compimento dei 70 anni;
- l'art 12, comma 8, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i. stabilisce che *“8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali”*;
- con nota Circolare prot. AOO\_183/3078 del 06/02/2023 sono stati forniti chiarimenti sull'interpretazione della normativa regionale relativa ai limiti di età del responsabile sanitario ex art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che *“che i titolari delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate che*

*avessero interpretato diversamente la normativa regionale e che, nelle more dei chiarimenti forniti con la presente nota-circolare, si fossero dotate e/o avessero mantenuto un responsabile sanitario che non rispetti i suddetti limiti di età, sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di legge entro il 30/04/2023”;*

- al fine di garantire una più approfondita analisi sul tema, è stato trasmesso all’Ufficio competente del Ministero della Salute un quesito afferente all’applicazione della disposizione di cui al vigente art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla cornice normativa nazionale ed alla possibilità di estendere o meno la deroga sul limite di età del responsabile sanitario, altresì, alle strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- nelle more del riscontro del Ministero al quesito di cui sopra, con Circolare n. 4397 del 09/03/2023 si è stabilito che il termine del 30/04/2023 stabilito per adeguarsi alle prescrizioni di legge (di cui alla prefata nota Circolare prot. AOO\_183/3078 del 06/02/2023) è prorogato al 30/09/2023 e che *“a. nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alle strutture non accreditate, le strutture accreditate nelle quali il responsabile sanitario superi il limite di età massimo previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sono tenute ad adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023; b. i provvedimenti regionali di accreditamento non ancora adottati dalla scrivente Sezione, relativi a strutture per le quali si rilevi il possesso degli altri requisiti di accreditamento ma il responsabile sanitario supera il suddetto limite di età, saranno adottati con la precisazione che, nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alle strutture non accreditate, la struttura destinataria del provvedimento di accreditamento dovrà adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023 o nel diverso termine eventualmente stabilito nel provvedimento medesimo.”;*

si propone per la Casa di Cura “San Francesco Hospital”, con sede in Viale degli Aviatori n. 128 – Foggia, il cui Direttore Sanitario è il Dr. Nicola Ciavarella, nato a (...) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università di Bologna in data 11/11/1980, iscritto presso l’Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487, gestita dalla società “San Francesco Hospital s.r.l.”:

1. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il rilascio dell’accreditamento istituzionale dell’attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
2. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la conferma dell’accreditamento istituzionale per accertata permanenza dei requisiti previsti per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;
3. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede in Viale degli Aviatori n. 128 dei Servizi senza posti letto dedicati all’attività di Ricovero, Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l’utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all’erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
4. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle Discipline con posti letto di:

Discipline con Posti Letto	Posti letto
Cardiologia (cod. 8)	12 p.l.
Chirurgia generale (cod. 09)	15 p.l.
Medicina generale (cod. 26)	25 p.l.
Ortopedia e traumatologia (cod. 36)	36 p.l.
Recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56)	15 p.l.
<b>Totale posti letto</b>	<b>103 p.l.</b>

5. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, il rilascio del provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

con la prescrizione per il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di sostituire, causa superamento del limite d'età dei 70 anni, il dr. ...omissis..., responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale, ed il dr. ...omissis..., responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra, concedendo un termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento per rimuovere la carenza dei relativi requisiti organizzativi, in cui versa la struttura San Francesco Hospital, pena revoca dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i.,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni fornite dal Ministero (di cui sarà data opportuna pubblicità-notizia), dovrà individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria della Struttura, inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018;
- al fine di garantire la continuità sulla piattaforma EDOTTO, senza soluzione di continuità, dei flussi prestazionali, si rende necessario ripristinare la data di apertura delle nuove posizioni per le prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale riferite alla società "San Francesco Hospital s.r.l." a far tempo dal 01/06/2023;
- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile, documentare i titoli professionali da questo posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- le sezioni specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, giacché non indicate dall'istante in fase di richiesta, dovranno essere oggetto di istanza per trasferimento di titolarità e sede, ai sensi degli artt. 24, comma 5 e 28, commi 2 e 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;

- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 es.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'accreditamento si intende valido esclusivamente per il soggetto, a cui viene conferito, e per i locali cui si riferisce, così come risulta dall'atto che lo concede.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- nei confronti della Casa di Cura “San Francesco Hospital”, con sede in Viale degli Aviatori n. 128 – Foggia, il cui Direttore Sanitario è il Dr. Nicola Ciavarella, nato a (...) il 09/08/1953, in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università di Bologna in data 11/11/1980, iscritto presso l'Ordine dei Medici della Provincia di Foggia al n. 2487, gestita dalla società “San Francesco Hospital s.r.l.”:

1. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare l'accREDITAMENTO istituzionale dell'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (n. 1 TAC) presso il piano seminterrato del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
2. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 24 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di confermare l'accREDITAMENTO istituzionale per accertata permanenza dei requisiti previsti per le attività specialistiche ambulatoriali site al viale degli Aviatori n. 125 (ex CdC Nuova San Francesco) ed al Viale degli Aviatori n. 128, non oggetto di trasferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Urologia, dei Servizi senza posti letto di Anestesia e Direzione Sanitaria di Presidio, nonché dei Servizi di Supporto di cui alla sez. C.02. del R.R. 3/2005 e s.m.i. e del Blocco Operatorio;
3. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO presso la nuova sede in Viale degli Aviatori n. 128 dei Servizi senza posti letto dedicati all'attività di Ricovero, Radiologia e Laboratorio Analisi, delle attività specialistiche ambulatoriali per esterni di Diagnostica per Immagini senza l'utilizzo di grandi macchine e di Patologia Clinica (laboratorio generale di base), siti al piano seminterrato e delle attività ambulatoriali relative all'erogazione delle prestazioni in regime di day service, siti al primo piano del nuovo plesso di Foggia – Viale degli Aviatori n. 128;
4. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, delle Discipline con posti letto di:

<b>Discipline con Posti Letto</b>	<b>Posti letto</b>
Cardiologia (cod. 8)	12 p.l.
Chirurgia generale (cod. 09)	15 p.l.
Medicina generale (cod. 26)	25 p.l.
Ortopedia e traumatologia (cod. 36)	36 p.l.
Recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56)	15 p.l.
<b>Totale posti letto</b>	<b>103 p.l.</b>

5. ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c) e 28, comma 6, della L.R. n. 9/2017, di rilasciare il provvedimento di mantenimento dell'accREDITAMENTO nella nuova sede di Viale degli Aviatori n. 128, per le attività specialistiche ambulatoriali, di cui all'art. 5 comma 1 punti 1.7.1 e 1.7.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- Ambulatorio di Cardiologia
- Medicina di Laboratorio di base
- Microbiologia e Virologia X/PLUS

con la prescrizione per il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." di sostituire, causa superamento del limite d'età dei 70 anni, il dr. ...omissis..., responsabile degli ambulatori di Chirurgia Generale e di Urologia, e del Reparto di Chirurgia Generale, ed il dr. ...omissis..., responsabile dell'ambulatorio di Otorinolaringoiatra, concedendo un termine massimo di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento per rimuovere la carenza dei relativi requisiti organizzativi, in cui versa la struttura San Francesco Hospital, pena revoca dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L.R. n. 09/2017 e s.m.i.,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni fornite dal Ministero (di cui sarà data opportuna pubblicità-notizia),

dovrà individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria della Struttura, inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018;

- al fine di garantire la continuità sulla piattaforma EDOTTO, senza soluzione di continuità, dei flussi prestazionali, si rende necessario ripristinare la data di apertura delle nuove posizioni per le prestazioni erogate sia in regime di ricovero che ambulatoriale riferite alla società "San Francesco Hospital s.r.l." a far tempo dal 01/06/2023;
- il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario, il Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile, documentare i titoli professionali da questo posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- le sezioni specializzate di Microbiologia e Sieroimmunologia, Ematologia e RIA/Tossicologia, giacché non indicate dall'istante in fase di richiesta, dovranno essere oggetto di istanza per trasferimento di titolarità e sede, ai sensi degli artt. 24, comma 5 e 28, commi 2 e 6 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'accreditamento si intende valido esclusivamente per il soggetto, a cui viene conferito, e per i locali cui si riferisce, così come risulta dall'atto che lo concede.

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "San Francesco Hospital S.r.l." con sede legale in Foggia, Viale degli Aviatori n. 128;

- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Direttore f.f. Area Gestione del Personale e Settore Convenzioni ASL FG
- al Direttore Struttura Complessa di Statistica ed Epidemiologia ASL FG
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Commissario Prefettizio del Comune di Foggia.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 42 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
- sarà trasmesso al Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro